

Accessi finalizzati all'acquisizione di documentazione. Senza PVC non decorre il termine dilatorio di sessanta giorni

Va peraltro soggiunto specificamente in ordine alla distinzione che si fa nel ricorso tra le due annualità fiscali ai fini del rispetto o meno del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, legge 212/2000, che tale argomento difensivo della ricorrente non ha rilievo giuridico, poiché nel caso di specie risulta violato l'obbligo di redazione e consegna del PVC previsto dalla disposizione statutaria *de qua*, sicchè deve affermarsi come mai iniziata la stessa decorrenza del termine in questione.

Solo dal rilascio di copia del PVC decorre il termine di sessanta giorni trascorso il quale può essere emesso l'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Questa l'estrema sintesi della decisione espressa dai giudici della VI Civile Tributaria della Suprema Corte di Cassazione n. 3060/2018 in un caso riguardante atti impositivi esitati in seguito ad un accesso istantaneo finalizzato all'acquisizione di documentazione.

Si riportano le massime e il testo integrale:

*Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T –
Ordinanza (CAS) n. 3060 dell'8 febbraio 2018*

Presidente: Cirillo, Relatore: Manzon

In Massima e nel testo integrale

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – AVVISO DI ACCERTAMENTO – Art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 – Ambito applicativo – Accessi istantanei finalizzati all'acquisizione di documentazione – Inclusione – Fondamento – Art. 52, sesto comma, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Art. 33, comma 1, del DPR 29/09/1973, n. 600

La garanzia di cui all'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 si applica a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell'impresa, ivi compresi gli atti di accesso istantanei finalizzati all'acquisizione di documentazione, in quanto la citata disposizione non prevede alcuna distinzione ed è, comunque, necessario redigere un verbale di chiusura delle operazioni anche in quest'ultimo caso, come prescrive l'art. 52, sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

Conf.: Cass. 15624/2014

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Avviso di accertamento – Accessi finalizzati all'acquisizione di documentazione – Verbale di chiusura delle operazioni – Necessità – Rilevanza – Decorrenza del termine per l'emissione dell'avviso di accertamento ex art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 – Termine dilatorio di sessanta giorni dall'adozione del PVC ex art. 12, comma 7, della L 27/07/2000, n. 212 – Rispetto – Necessità – Ragioni – Omissione – Conseguenze Art. 52, sesto comma, del DPR 26/10/1972, n. 633

In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, impone la redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni in ogni caso di accesso o ispezione nei locali dell'impresa, ivi compresi gli atti di accesso finalizzati alla raccolta di documentazione, e solo dal rilascio di copia del predetto

verbale decorre il termine di sessanta giorni trascorso il quale può essere emesso l'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Conf.: Cass. 15624/2014, 7843/2015

Sulla necessità del Processo verbale di constatazione, anche nel caso di accessi finalizzati all'acquisizione di documentazione, la Corte di Cassazione, Sez. V, con sent. n. 15624 del 9 luglio 2014, ha statuito che la garanzia di cui all'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 si applica a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell'impresa, **ivi compresi gli atti di accesso istantanei finalizzati all'acquisizione di documentazione**, in quanto la citata disposizione non prevede alcuna distinzione ed **è, comunque, necessario redigere un verbale di chiusura delle operazioni anche in quest'ultimo caso**, come prescrive l'art. 52, sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Sintonica rispetto all'enunciato principio l'ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. VI – T, n. 9176 del 23 aprile 2014 (***in "Finanza & Fisco" n. 9/2014, pag. 621***) **secondo cui la mancata redazione del PVC non può considerarsi giustificata** dal fatto che in sede di verifica e di accesso presso i locali aziendali non sia stata svolta alcuna attività istruttoria ma una mera richiesta di documentazione rivolta al contribuente. Sempre sulla necessità della redazione del processo verbale di chiusura operazioni per ogni attività svolta nei confronti del contribuente sottoposto a controllo fiscali, la Corte di Cassazione, Sez. tributaria, con Sent. n. 20770 dell'11 settembre 2013, ha avuto modo di rilevare che qualora ai fini dell'accertamento dell'imposta (nella specie IVA) sia stato effettuato un accesso nei locali destinati all'esercizio dell'attività o negli altri luoghi indicati dall'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, i funzionari che hanno proceduto **sono tenuti a redigere processo verbale secondo le indicazioni contenute nel comma sesto del medesimo art. 52**, che non prescrive affatto,

tantomeno a pena di nullità, che nello stesso debbano essere formulati rilievi o addebiti, essendo tale fase del procedimento finalizzata soltanto all'acquisizione di dati, elementi, notizie, successivamente utilizzabili dall'Amministrazione per l'emanazione dell'eventuale avviso di accertamento. Più di recente, con l'ordinanza n. 1007 del 17/01/2017 è stato osservato che l'obbligatorietà generalizzata del contraddittorio preventivo di cui all'art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000, applicabile a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell'impresa, ivi compresi gli atti di accesso istantanei finalizzati all'acquisizione di documentazione, **esclude l'ammissibilità della cd. "prova di non resistenza" prevista dall'art. 21-octies, comma 2, della L. 241 del 1990.** Principio" vieppiù confermato, direttamente ed indirettamente, dalla più recente sentenza delle SS.UU. n. 24823 del 2015"

Nel testo integrale

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. VI Civile Tributaria, composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore Cirillo (Presidente), Dott. Enrico Manzon (Relatore/Consigliere), Dott. Lucio Luciotti, Dott. Antonella Pellecchia, Dott. Luca Solaini (Consiglieri), ha pronunciato la seguente:

Ordinanza

sul ricorso -/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. -, in persona del Direttore *pro tempore*, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende *ope legis*;

(ricorrente)

contro

V. S.R.L., C.F. –, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato D.M.B., rappresentata e difesa dall'avvocato G.L.;

(controricorrente)

avverso la sentenza n. 278/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 19/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10.01.2018 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del Presidente e del Relatore.

Rilevato che:

Con sentenza in data 19 novembre 2015 la Commissione tributaria regionale della Sardegna accoglieva l'appello principale proposto dalla V. S.r.l. avverso la sentenza n. 199/6/10 della Commissione tributaria provinciale di Cagliari che ne aveva respinto il ricorso contro gli avvisi di accertamento IRAP, IRES, IVA 2003-2004. La C.T.R. osservava in particolare che trattandosi di atti impositivi esitati in seguito ad un accesso presso la società contribuente, se ne doveva affermare in via pregiudiziale ed assorbente di merito l'illegittimità in quanto non preceduto dal rilascio del processo verbale di constatazione con decorso del termine dilatorio di 60 giorni, come previsto dall'art. 12, comma 7, legge 212/2000.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo due motivi.

Resiste con controricorso la società contribuente.

Considerato che:

Con il primo motivo – ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. – l'agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione di plurime disposizioni legislative e dei principi rivenienti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, poiché la C.T.R. ha affermato l'illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati erroneamente qualificandoli come derivanti da attività di verifica fiscale in senso stretto e proprio, mentre si trattava di accertamenti c.d. "a tavolino".

Con il secondo motivo – ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. – la ricorrente si duole dell'omesso esame di un fatto decisivo controverso, poiché la C.T.R. non ha considerato le ragioni di fatto per le quali gli atti impositivi *de quibus* dovevano considerarsi frutto di un'attività istruttoria meramente interna e non derivante da un accesso presso la società contribuente.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono infondate.

Va ribadito che:

– “La garanzia di cui all'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 **si applica a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell'impresa**, ivi compresi gli atti di accesso istantanei finalizzati all'acquisizione di documentazione, in quanto la citata disposizione non prevede alcuna distinzione ed **è, comunque, necessario redigere un verbale di chiusura delle operazioni anche in quest'ultimo caso**, come prescrive l'art. 52, sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633” (Sez. 5, Sentenza n. 15624 del 09/07/2014, Rv. 631980 – 01);

– “In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, impone la redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni in ogni caso di accesso o ispezione nei locali dell'impresa, ivi compresi gli atti di accesso

finalizzati alla raccolta di documentazione, e solo dal rilascio di copia del predetto verbale decorre il termine di sessanta giorni trascorso il quale può essere emesso l'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212" (Sez. 5, Sentenza n. 7843 del 17/04/2015, Rv. 635300 – 01).

Nel caso di specie risulta correttamente e compiutamente accertato in fatto dal giudice tributario di appello che gli atti impositivi impugnati sono stati preceduti anche da un accesso presso la società contribuente, specificamente finalizzato alla richiesta di documentazione.

Ne consegue che la sentenza impugnata ha quindi fatto piena e corretta applicazione dei principi di diritto espressi nei citati arresti giurisprudenziali; che dunque il giudice tributario di appello non ha in alcun modo violato le disposizioni legislative evocate, anche come interpretate nella giurisprudenza di questa Corte e della Corte di giustizia UE né ha omesso di esaminare le ragioni di fatto addotte dall'agenzia fiscale a sostegno della propria diversa qualificazione dell'attività istruttoria prodromica all'emissione degli atti impositivi medesimi.

Va peraltro soggiunto specificamente in ordine alla distinzione che si fa nel ricorso tra le due annualità fiscali ai fini del rispetto o meno del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, legge 212/2000, che tale argomento difensivo della ricorrente non ha rilievo giuridico, poiché nel caso di specie risulta violato l'obbligo di redazione e consegna del PVC previsto dalla disposizione statutaria *de qua*, sicché deve affermarsi come mai iniziata la stessa decorrenza del termine in questione.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-*quater*, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 – 01).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l'agenzia fiscale ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600 oltre euro 200 per esborsi, 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, 10 gennaio 2018.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 40 del 2016

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

[Clicca qui per estendere il tuo abbonamento “Anteprima on line”](#)

È gratis per gli abbonati a “Finanza & Fisco”.

REGISTRATI SUBITO!

Commenti

Modalità di utilizzo delle perdite pregresse e di periodo nei Modelli Redditi 2017

di Li Causi Nicolò e Debora Ricco

Sentenze favorevoli ai contribuenti: immediata esecutività dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto Mef

di Enrico Molteni

Giurisprudenza

Commissioni Tributarie Provinciali

**Notifica a mezzo PEC degli atti dell'ADR:
conformità e prova al vaglio delle C.T.**

È nulla la notifica via Pec della cartella di pagamento disconosciuta priva della attestazione di conformità

Commissione Tributaria Provinciale di Napoli – Sezione XXVIII – Sentenza n. 19498 del 18 novembre 2016: «*RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione coattiva – Fermo amministrativo ex art. 86 del D.P.R. n. 602/1973 – Notifica della cartella di pagamento – Presupposto per la misura cautelare – Prova della notifica – Necessità – Notifica tramite PEC delle cartelle di pagamento presupposto – Disconoscimento da parte del contribuente ex comma 2, art. 23 D.Lgs. n. 82/2005 – Nullità della notifica a mezzo PEC in mancanza dell'attestazione di conformità – Conseguenze – Nullità del fermo amministrativo impugnato – Artt. 26 e 86, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Artt. 23 e 48, del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 (c.d. Codice dell'Amministrazione digitale, CAD)»*

Illegittima la cartella di pagamento allegata alla PEC in formato .pdf

Commissione Tributaria Provinciale di Milano – Sezione I – Sentenza n. 1023 del 3 febbraio 2017:

«RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione mediante ruoli – Iscrizione a ruolo – Cartella di pagamento – Notifica – Notifica della cartella ex art. 26, comma 1-bis (secondo), del D.P.R. n. 602 del 1973 – Cartella di pagamento notificata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) il 23 marzo 2016 – Formato digitale del file telematico della cartella di pagamento in .pdf – Mancata attestazione della conformità della cartella notificata all'originale – Copia informatica priva di attestato di conformità – Conseguenze – Illegittimità – Art. 26, comma 1-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, come modificato dall'art. 38, comma 4, lettera b), del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – D.P.R. 11/02/2005, n. 68 – Artt. 20, 21, e 71 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 nel testo prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. 26/08/2016, n. 179»

Nulla l'intimazione di pagamento notificata via Pec se la perizia del contribuente, non contestata, conferma la non conformità tecnica della trasmissione

Commissione Tributaria Provinciale di Savona – Sezione I – Sentenza n. 100 del 10 febbraio 2017:

«RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione coattiva – Intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/73 – Notifica – Procedimento – Notifica tramite PEC – Atti dell'agente della riscossione diversi dalle cartelle di pagamento (fermo amministrativo, iscrizione d'ipoteca, intimazione di pagamento e comunicazioni equiparate) – Istruzione del processo – Acquisizione di elementi conoscitivi tecnici – Perizia – Relazione tecnica di parte che attesta che la notifica via PEC non aveva garantito al documento informatico sia l'univocità e

l'immodificabilità prevista dalla disciplina vigente al momento dalla trasmissione, sia l'attestazione di conformità e una valida firma digitale – Non contestazione delle conclusioni della relazione tecnica da parte di Equitalia – Conseguenze – Nullità dell'intimazione di pagamento impugnata – Artt. 26 e 50, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 115 c.p.c.»

Attività di controllo e verifica

Obbligo di consegna del processo verbale di constatazione

PVC e contraddittorio per accertamenti da verifiche presso terzi o “a tavolino”: la mancanza travolge anche le imposte sui redditi recuperate se c'è un collegamento strutturale con l'IVA

Commissione Tributaria Provinciale di Parma – Sezione I – Sentenza n. 23 del 19 gennaio 2017: *«ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – AVVISO DI ACCERTAMENTO – STATUTO DEL CONTRIBUENTE – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali – Controllo “incrociato” o “a tavolino” – Redazione del PVC e sua consegna al contribuente – Contraddittorio endoprocedimentale – Rispetto del termine di 60 giorni di cui all'art. 12 L. 212/2000 – Tributi “armonizzati” (IVA) – Obbligatorietà – Inosservanza – Conseguenze – Invalidità del provvedimento conclusivo – Onere del contribuente di prospettare in concreto le ragioni che “avrebbero potuto comportare un risultato diverso” – Necessità – Prospettazione nel ricorso dell'impossibilità di aderire ad istituti deflativi del contenzioso con conseguente esclusione dal beneficio della riduzione delle sanzioni – Sufficienza – Conseguenze – Nullità dell'accertamento emesso senza il preventivo rilascio del PVC o di un verbale di conclusione istruttoria – Art. 24, della L. 07/01/1929, n. 4 – Art. 12, comma 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – 633/1972 – Art. 5-bis, D.Lgs. del 19/06/1997, n. 218, nel testo vigente al 01.01.2015*

• ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Obbligo della redazione del PVC e sua consegna al contribuente – Esclusione – Obbligo generalizzato del contraddittorio endoprocedimentale per i tributi armonizzati – Esclusione – Controllo “incrociato” non verbalizzato al contribuente – Collegamento strutturale tra gli elementi motivazionali e di prova ai fini del recupero dell’IVA con quelli ai fini delle imposte sui redditi – Conseguenze – L’annullamento dell’avviso ai fini IVA determina l’illegittimità dello stesso anche ai fini delle altre imposte (IREF, IRES, IRAP)»

Legislazione

Contenzioso tributario Processo tributario telematico

[Nel 2017 processo tributario telematico in tutto il territorio nazionale](#)

[Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 dicembre 2016:](#)
«Estensione a undici regioni e due province autonome del Processo Tributario Telematico»

[Toscana e Lazio. Debutta il pagamento telematico \(pagoPA\) del contributo unificato nel processo tributario](#)

[Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 marzo 2017:](#) «Estensione della possibilità di pagamento del contributo unificato tributario, nell’ambito del processo tributario telematico tramite il nodo dei pagamenti – SPC (pagoPA) nella Regione Toscana e Lazio»

Università non statali
Spesa massima detraibile 2016

Invariata per l'anno 2016 la spesa massima detraibile per i corsi di istruzione nelle Università non statali

Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 23 dicembre 2016: *«Individuazione degli importi delle tasse e dei contributi delle Università non statali ai fini della detrazione dell'imposta lorda – anno 2016. (Decreto n. 993)»*

Settore agricolo
Detrazione "forfettizzata"

Cessione di bovini e suini vivi: confermate per il 2017, con effetto dal 1° gennaio, le percentuali di compensazione IVA 2016

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 gennaio 2017: *«Proroga dell'innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina»*

Depositi IVA
Garanzia per l'estrazione dei beni non comunitari

Prestazione della garanzia per l'estrazione dei beni, non comunitari, introdotti in un deposito IVA in regime di libera pratica. Definiti i contenuti, le modalità ed i casi di esclusione

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2017: *«Estrazione di beni introdotti in deposito IVA ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993,*

n. 427, come modificato dall'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193»

**Esecuzione provvisoria delle sentenze delle Commissioni
tributarie
a favore del contribuente**

**Esecutività delle sentenze *pro-contribuente*: il decreto sulle
garanzie**

**Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6
febbraio 2017, n. 22:** *«Regolamento di attuazione dell'articolo
69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
sulla garanzia per l'esecuzione delle sentenze di condanna a
favore del contribuente»*

Notifica degli atti impositivi dell'Agenzia delle entrate

**Soggetti non obbligati ad avere un indirizzo di posta
elettronica certificata: il modello per consentire all'Agenzia
delle Entrate la notifica degli atti impositivi via PEC**

**Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3
marzo 2017, prot. n. 44027/2017:** *«Approvazione del modello e
delle relative istruzioni per comunicare i dati relativi
all'indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica
degli atti, ai sensi dell'articolo 60, settimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600»*

**Istruzioni al modello di dichiarazione 730/2017
*Errata-corrigé***

Aggiornamento delle istruzioni al Modello 730/2017

[Comunicato \(errata-corrige\) del 10 marzo 2017](#) (Relativo alle istruzioni al modello di dichiarazione 730/2017)

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. **Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili.** Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 38 del 2016

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

[Clicca qui per estendere il tuo abbonamento “Anteprima online”](#)

È gratis per gli abbonati a “Finanza & Fisco”.

REGISTRATI SUBITO!

Commenti

[Le novità del modello IRAP 2017](#)

[di Gianluca Martani](#)

Determinazione del reddito d'impresa: esame delle principali variazioni in aumento e in diminuzione

di Nicolò Li Causi e Debora Ricco

Regime speciale ex Legge 398/91: elevato a 400.000 euro il limite dei proventi commerciali per l'esercizio dell'opzione

di Dario Festa

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni Unite Civili

**Amministratore unico o consigliere di amministrazione di
S.p.A.**

Rapporto con la società

Le SS.UU. della Cassazione definiscono la natura giuridica del rapporto intercorrente tra una società per azioni e propri amministratori. Prima conseguenza, pieno pignoramento dei compensi

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 1545 del 20 gennaio 2017: «PROCEDIMENTO CIVILE – Giudice – Ricusazione e astensione – Obbligo di astensione del giudice dell'esecuzione ex art. 186 disp. att. c.p.c. – Deducibilità della violazione – Ricusazione – Necessità – Motivo di nullità della sentenza in fase di impugnazione – Esclusione – Art. 186-bis Disp. Att. c.p.c. – Artt. 51, comma 1, lett. 4, 52, 158, 618 c.p.c. – Art. 52, comma 7, della L. 18/06/2009, n. 69 • ESECUZIONE FORZATA – Mobiliare – Presso il debitore – Beni impignorabili o relativamente impignorabili – Stipendi salari

ed assegni – Rapporti di parasubordinazione – Crediti di lavoro da essi derivanti – Pignorabilità – Sussistenza – Limiti – Artt. 409, lett. 3 e 545, comma 4, c.p.c. – D.P.R. 05/01/1950, n. 180 – L. 30/12/2004, n. 311 – D.L. 14/03/2005, n. 35, conv., con mod., dalla L. 14/05/2005, n. 80 • ESECUZIONE FORZATA – Mobiliare – Presso il debitore – Beni impignorabili o relativamente impignorabili – Stipendi salari ed assegni – Amministratore unico o consigliere di amministrazione di S.p.A. – Rapporto con la società – Natura parasubordinata – Esclusione – Conseguenze – Compensi per le funzioni svolte in ambito societario – Limiti di pignorabilità ex art. 545, comma 4, c.p.c. – Inapplicabilità – Art. 2380-bis e 2389 c.c. – Art. 409, lett. 3, e 545, comma 4 c.p.c. – Art. 3, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 27/06/2003, n. 168 • SOCIETÀ – Di capitali – Società per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) – Organi sociali – Amministratori»

Commissioni Tributarie Regionali

Attività di controllo e verifica

Obbligo di consegna del processo verbale di constatazione

[Verbale di constatazione ai sensi della L. n. 4/1929. Sempre e comunque anche in caso di controlli "a tavolino"](#)

[Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione XXVII – Sentenza n. 2 del 3 gennaio 2017: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Avviso di accertamento preceduto da questionario – Ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi relativi all'attività di bar, ai sensi dell'art. 39, comma primo, lett. c\) e d\) del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Redazione del PVC e sua consegna al contribuente – Necessità – Sussiste – Rispetto del termine di 60 giorni di cui all'art. 12 L. 212/2000 – Necessità – Mancanza del verbale di chiusura o PVC – Illegittimità dell'accertamento per impossibilità di instaurare il contraddittorio preventivo da svolgere nei 60](#)

giorni subito dopo il processo verbale e prima dell'emissione dell'accertamento – Art. 24, della L. 07/01/1929, n. 4 – Art. 12, comma 7, della L. 27/07/2000, n. 212»

Prassi

Detrazione IRPEF delle spese veterinarie sostenute per la cura di animali

Spese veterinarie. Per la detrazione IRPEF basta lo scontrino “parlante”

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 24 E del 27 febbraio 2017: *«IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Detrazioni per oneri – Detrazione delle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva – Documenti giustificativi per la detrazione – Scontrino “parlante” – Non necessità della conservazione della prescrizione del veterinario – Art. 15, comma 1, lett. c-bis), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – D.M. 06/06/2001, n. 289»*

Rottamazione delle cartelle esattoriali Effetti sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)

Inps e Ministero del Lavoro: regolarità contributiva solo dal pagamento della prima o unica rata di quanto comunicato per la rottamazione delle cartelle

Messaggio Inps – Direzione Centrale Entrate e Recupero crediti – n. 824 del 24 febbraio 2017: *«ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (AdR) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016 – Definizione per sanare pendenze contributive – Non applicabilità agli interessi calcolati «nella misura degli*

interessi di mora» ai sensi del comma 9 del medesimo art. 116, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 dovuti dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili – Effetti sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) – Dal versamento della prima rata – Art. 6, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225 – Art. 4, del D.L. 20/03/2014, n. 34, conv., con mod., dalla L. 16/05/2014, n. 78 – D.M. 30/01/2015»

Legislazione

Liquidazione dell'IVA di gruppo Disposizioni attuative

Liquidazione dell'IVA di gruppo: le modifiche alle disposizioni attuative

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 febbraio 2017: *«Modifica della disciplina sulla liquidazione dell'IVA di gruppo, in adeguamento all'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito ad opera dell'articolo 1, comma 27, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)»*

Il testo del D.M. 13 dicembre 1979 aggiornato

Decreto del Ministero delle Finanze del 13 dicembre 1979: *«Norme in materia di imposta sul valore aggiunto relative ai versamenti e alle dichiarazioni delle società controllate»*

Credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno

Convertito il decreto-legge Sud. Le misure in materia di credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi

Il testo del Decreto-Legge 29 dicembre 2016, n. 243, conv., con mod., dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante: *«Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»*

Trasmissione della dichiarazioni di successione Intermediari abilitati

Geometri e periti industriali: abilitati alla trasmissione delle nuove dichiarazioni di successione e domande di volture catastali

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° marzo 2017, prot. n. 42444/2017: *«Individuazione di nuovi soggetti da includere tra gli incaricati, di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322, del 22 luglio 1998, della trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni di successione»*

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. **Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili.** Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.